



Sent. n. 179 /2007

n. 56/C/2007 R.G.

Cron. n. 980/2007

REP. n. 36/07

UFFICIO del GIUDICE di PACE di ORTONA

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace di Ortona, Dott. Aurelio Della Nebbia,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 56/C/2007/R.G. promossa

DA

R nato a Ortona il 20/06/1945 (Cod. Fisc.

, residente in Tollo (CH) in C/da

Piano Mozzone, elettivamente domiciliato in Chieti,

Via Nicolini, n. 16, presso lo studio dell'Avv. Marco Di Paolo

dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine

dell'atto di citazione;

IL GIUDICE DI PACE
(Dott. Aurelio Della Nebbia)

- ATTORE -

CONTRO

C. residente in Ortona, C/da Savini, n.

29 ed elettivamente domiciliata in Francavilla al Mare, Viale

Nettuno, n. 33, presso lo studio dell'Avv. Michele Pezone che la

rappresenta e difende, giusta delega a margine della comparsa di

costituzione e risposta;

- CONVENUTA -

OGGETTO: risarcimento danni.

CONCLUSIONI

PER L'ATTORE: "a) accertare e dichiarare la responsabilità della Sig.ra C: , quale proprietaria del cane di razza pastore tedesco, ed ai sensi dell'art. 2052 c.c., per il sinistro di cui in narrativa;

b) per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore, quantificati in euro 2374,87, quale somma occorrente per la riparazione dell'autovettura FIAT PUNTO, tg. , o quella somma minore che sarà ritenuta di giustizia.

Con rivalutazione ed interessi dalla notifica sino al saldo ed il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice adito.
Con vittoria di spese".

PER LA CONVENUTA: "Voglia l'adito Giudice di Pace, contrariis reiectis, così provvedere:

1) rigettare la domanda attorea per le causali addotte;

2) in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, condannare l'attore al pagamento, in favore della Sig.ra C: della somma di euro 2.500,00, o di quell'altra ritenuta di giustizia secondo equità nei limiti di competenza per valore dell'adito Giudice, oltre interessi come per legge, a titolo di danno esistenziale;

3) in subordine, qualora dovesse ritenersi anche solo parzialmente fondata e provata la richiesta di parte attrice, porre in compensazione il credito dell'attore con il maggior

credito della convenuta come sopra indicato, e condannare l'attore al pagamento della differenza in favore della convenuta.

4) In ogni caso con vittoria delle spese e competenze di lite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, il Sig. R.

Tommaso vocava in giudizio, davanti a questo Giudice di Pace, per l'udienza del 29/01/2007, la Sig.ra C. Arianna per quivi, in suo legittimo contraddittorio, sentir accogliere le conclusioni innanzi trascritte.

A fondamento della domanda, l'attore assumeva:

- che il giorno 24/02/2006, alle ore 23,30 circa, l'autovettura di sua proprietà, Fiat Punto, tg. _____, da lui stesso condotta, in prossimità del civico 29 della C/da Savini di Ortona "entrava in collisione" con un cane di razza pastore tedesco, il quale attraversava improvvisamente la strada;
- che esso attore, dopo aver arrestato la vettura per accertarsi delle condizioni dell'animale, non riusciva a trovarlo a causa dell'oscurità;
- che la mattina successiva, recatosi sul posto assieme al sig. Carta, "rinveniva la carcassa del povero animale riversa all'interno di un fossato latitante la strada";
- che, immediatamente dopo la scoperta, veniva interessata la Polizia Municipale di Ortona che individuava quale proprietaria del cane la sig.ra Arianna C. _____ residente

IL GIUDICE DI PACE
(Dott. Amelio Della Nebbia)

in Ortona, C/da Savini, n. 29;

- che, in conseguenza dell'investimento dell'animale, l'autovettura di esso attore subiva danni quantificati in euro 2.374,87;

- che la responsabilità dell'evento dannoso è da addebitare, ex art. 2052 c.c. alla proprietaria del cane, sig.ra Arianna C;

- che inutili sono risultati i tentativi per addivenire ad una soluzione conciliativa per cui si è reso necessario adire la giustizia.

All'udienza di comparizione, fissata come da atto di citazione, si costituiva in giudizio la convenuta, la quale depositava comparsa di costituzione e risposta, ove, contestava illimitatamente e fermamente la domanda attorea e sosteneva che l'attore, nell'immediatezza del sinistro, nulla aveva fatto per soccorrere l'animale ferito e tentare di salvarlo.

Precisava che la casa di essa convenuta è ubicata in una zona scampagnata, lontana dalle altre case per cui era possibile, volendo, individuare immediatamente la proprietaria del cane, renderla edotta dell'accaduto ed insieme cercare la povera bestia e soccorrerla; ciò senza considerare che l'attore conosceva suo marito e sapeva chi era la proprietaria dell'animale.

La mancanza di interessamento per la sorte dell'animale ferito e successivamente morto ha fatto sì che la vera parte lesa della vicenda risultava essere essa convenuta che, pertanto, svolgeva

domanda riconvenzionale per danno esistenziale quantificato in euro 2.500,00. Sosteneva che non vi era prova del fatto che il danno era stato causato dalla condotta dell'animale e che dal danno subito dal mezzo e dalla morte dell'animale, nonché dalla circostanza del mancato soccorso si evinceva la negligente condotta dell'attore.

Contestava anche l'entità dei danni che l'attore asseriva di aver subito in conseguenza del sinistro e ritenendosi la vera vittima dell'occorso concludeva per il rigetto della domanda attorea ed in accoglimento della spiegata domanda in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attore al pagamento, in favore di essa sig.ra C. della somma di euro 2.500,00, oltre interessi legali, a titolo di danno esistenziale. Fallito il tentativo di conciliazione veniva ammessa la prova per testi così come richiesta dalle parti e a mezzo delle persone dalle stesse indicate.

Raccolta la prova ammessa, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la contestuale discussione, all'udienza del 22/05/2007.

In detta ultima udienza i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi ciascuno alle proprie note conclusionali ed indi dopo breve e succinta discussione chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione.

Questo giudice, ascoltate le conclusioni di cui innanzi, tratteneva la causa per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

IL GIUDICE DI PACE
(Dott. *Matteo Deltg Nebbia*)



La domanda attorea è infondata in fatto ed in diritto e, pertanto, va rigettata.

Ed invero, l'odierno attore, premesso che la sera del 24/02/2006, intorno alle ore 23,30, nel mentre attraversava, alla guida della sua autovettura Fiat Punto tg. _____, la C/da Savini di

Ortona, il detto mezzo "entrava in collisione con un cane di razza pastore tedesco" il quale attraversava improvvisamente la

strada"; che in conseguenza del sinistro il suo veicolo subiva danni quantificati in euro 2.374,27; citava in giudizio la

proprietaria dell'animale chiedendone la condanna al pagamento dell'importo come innanzi ai sensi dell'art. 2052 c.c., atteso che,

secondo il cennato articolo "Il proprietario di un animale È responsabile dei danni cagionati dall'animale salvo che

provi il caso fortuito". Quanto innanzi senza nulla provare in ordine alla modalità del sinistro. L'attore cioè non ha fornito

alcuna prova in ordine alla sua condotta di guida; non ha detto da dove sarebbe improvvisamente sbucato il cane; non ha

minimamente accennato e/o spiegato quale manovra di emergenza ha messo in atto per tentare di evitare l'investimento

dell'animale che è da presumere, considerato la sua età (cinque anni), il fatto che non rincorreva e né era rincorso da qualche

altro animale o persona, stesse attraversando tranquillamente la strada. In parole povere, l'attore non ha spiegato se il danno è

stato cagionato dall'animale o all'animale e, conseguentemente alla sua proprietaria.

L'attore ha avanzato la sua domanda ai sensi dell'art. 2052, ma non ha tenuto presente che, secondo il costante insegnamento del Supremo Collegio, cui questo giudice aderisce pienamente, (vedi Cass. Sez. III, 22/02/2000, n. 1971) "il proprietario dell'animale è tenuto a fornire la prova del caso fortuito – che può consistere anche nel fatto del terzo, o nella colpa del danneggiato – solo dopo che sia stato dimostrato in modo univoco la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e il danno causato". Nello stesso senso vedi sentenza 30/03/2001, n. 4742, della medesima Sez. della Corte Suprema.

Nel caso che ci occupa, al contrario "dell'improvvisamente" sostenuto dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio e, ripetesi, per nulla dimostrato, vi è da dire che, in aderenza a Cass. Sez. III 9/12/1992, n. 13016, "In tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo e un animale, la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale di cui all'art. 2052 c.c., concorre con quella posta dal primo comma del successivo art. 2054 a carico del conducente del veicolo con la conseguente prova liberatoria a carico di quest'ultimo, a meno che il sinistro non si sia verificato mentre l'animale era al traino di un carretto (veicolo) e non debba, pertanto, applicarsi al conducente del mezzo meccanico il secondo comma dell'art. 2054 che pone a suo carico la presunzione di responsabilità solo concorrente".

IL GIUDICE DI PACE
(Dott. Aurelio Della Nebbia)

Ebbene, il primo comma dell'art. 2054 c.c. recita: "Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose (è pacifico anche ad animali) dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Pertanto, poiché detta prova non è stata data dal conducente del veicolo il quale, non solo non ha fornito alcun elemento atto a determinare una condotta di guida irreprensibile, ha anche omesso di prestare, com'era suo onere, il dovuto soccorso "a causa dell'oscurità" (atto di cit., cap. 3) – forse era più corretto dire a causa della pioggia battente (vedi teste Vannella) che ha sconsigliato di scendere dalla vettura -, lo stesso non solo non va risarcito ai sensi dell'art. 2052 c.c., ma va condannato, in virtù della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta a risarcire a quest'ultima il danno esistenziale dalla stessa patita a causa della perdita dell'animale, ai sensi del 1° comma dell'art. 2054 c.c..

E' pacifico, invero, che in conseguenza del sinistro di che trattasi il cane "Argo", di razza pastore tedesca, di proprietà della convenuta sig.ra Arianna Campanella, è deceduto. E' altrettanto pacifico, poiché provato dalla testimonianza resa da Dania Di Giacomo e da Stefania Caldarone le quali hanno confermato che il cane di che trattasi era vissuto per cinque anni con il nucleo familiare della convenuta, con il quale aveva un legame affettivo molto intenso ed in particolare con la figlioletta Linda, che ogni

mattina gli dava un biscotto della sua colazione, e con la convenuta la quale lo ha portato con sé persino in viaggio di nozze, che dalla rottura di quell'intenso legame affettivo la proprietaria ha subito un danno non patrimoniale, ma quantificabile, il quale, secondo recente, ma ormai consolidato orientamento giurisprudenziale va qualificato come danno esistenziale, cioè come una figura autonoma di danno.

Invero, sebbene a tutt'oggi non vi è chiarezza assoluta sulla portata applicativa del danno esistenziale perché appare pur sempre una figura sfuggente e troppo simile ad altre figure risarcitorie, come il danno biologico e morale, seppur profondamente diverse, vi è da dire che un contributo utile a cogliere in pieno il concetto di danno esistenziale deriva dalla stessa lettera della legge, con riferimento all'art. 2056 c.c. che rinvia all'art. 1223 c.c..

Infatti l'art. 2056 c.c. ai fini del calcolo del "quantum debeatur" rinvia all'art. 1223 c.c. che contempla la perdita (c.d. danno emergente) ed il mancato guadagno (c.d. lucro cessante).

Orbene, tale rinvio all'art. 1223 c.c. fatto dall'art. 2056 c.c. è collocato nell'ambito dei fatti illeciti che, come noto, riguardano entrambe le tipologie di danni menzionate; se, pertanto, l'art. 1223 c.c. deve riguardare anche i danni non patrimoniali, allora, deve comprendere la perdita (danno emergente) e i mancati guadagni (lucro cessante), che nella sostanza sarebbero il danno biologico ed il danno esistenziale.

IL GIUDICE DI PACE
(Dott. Aurelio Della Nebbia)

In termini diversi, accogliendo tale ricostruzione, il danno non patrimoniale va suddiviso in un danno effettivo, che spesso è costituito dal danno biologico, ed in un danno inteso come mancato guadagno (non patrimoniale o esistenziale) ovvero il non poter più fare ciò che si sarebbe voluto fare, definito comunemente come danno esistenziale; id est, il danno esistenziale non è altro che un mancato guadagno non patrimoniale, ex art. 1223 c.c., oppure, se si preferisce, un mancato guadagno esistenziale cioè una rinuncia forzata ad un'attività realizzatrice della persona umana, guadagnando di meno in termini esistenziali o di qualità della vita.

In questo senso dunque il danno esistenziale ha una sua vita autonoma e va inteso, ripetesi, come forzata rinuncia ad attività non patrimoniali; nel caso che ci occupa, forzata rinuncia all'intensa relazione affettiva che l'intera famiglia aveva con il cane pastore tedesco che ha accompagnato la proprietaria perfino nel c.d. viaggio di nozze.

Con una pronuncia chiara e pregevole in ogni suo aspetto le Sez. Unite della S.C. (Cass. S.U. 24/03/2006, n. 6572) definiscono ineccepibilmente la nozione di danno esistenziale e fissano le coordinate perché il suo risarcimento possa avere ingresso nel processo. Il danno esistenziale viene definito, nella cennata sentenza, come pregiudizio che incide "sul fare reddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e

privandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno”.

Il danno esistenziale – del quale, nella sentenza delle Sezioni Unite, emerge evidente la natura “conseguenziale” – deve essere poi oggetto di prova: essa sarà fornita, chiariscono le Sez. Unite, mediante testimonianza ovvero con altri mezzi istruttori ed è ben possibile, inoltre, il ricorso a presunzioni: “Considerato che il pregiudizio attiene ad un bene immateriale, precipuo rilievo assume rispetto a questo tipo di danno la prova per presunzioni, mezzo per altro non relegato dall’ordinamento in grado subordinato nella gerarchia delle prove, cui il giudice può far ricorso anche in via esclusiva per la formazione del suo convincimento”.

Nel caso di specie non vi è alcuna necessità, in ordine all’”an debeatur” di far ricorso alla presunzione atteso che, come già detto, è stato ampiamente provato l’intensa relazione affettiva intercorrente tra il cane e l’intero nucleo familiare della sig.ra Campanella ed in particolare con la stessa. La impossibilità di continuare quella “corrispondenza d’amorosi sensi”, per dirla in termini poetici, ha procurato alla proprietaria dell’animale, odierna convenuta, un danno che, ripetesì, va quantificato “danno esistenziale” e quantificato dal giudice in via equitativa, ex art. 1226 c.c., trattandosi di danno che non può essere provato nel suo preciso ammontare.

Orbene, tenuto presente il forte legame affettivo che esisteva tra

IL GIUDICE DI PACE
(Dott. Augusto Della Nebbia)

l'animale e la sua proprietaria, questo giudice ritiene equo liquidare il danno esistenziale patito dalla sig.ra Arianna Campanella in conseguenza del decesso del suo inseparabile cane "Argo", avvenuto a seguito dell'investimento da parte dell'auto condotta dal sig. R. con l'importo di euro 1.500,00.

Per tutto quanto innanzi va rigettata la domanda attorea ed, in accoglimento della domanda svolta in via riconvenzionale dalla convenuta, il sig. R. va condannato a pagare alla sig.ra C. la somma di euro 1.500,00 maggiorata degli interessi legali a decorrere dal dì del sinistro, al saldo, a titolo di risarcimento del danno esistenziale dalla stessa patito.



Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Ortona, definitivamente decidendo, sulla domanda svolta dal sig. R. nei confronti della Sig.ra C. con atto di citazione del 04/12/2006, ogni altra istanza, eccezione e/o deduzione disattese, così provvede:

a) rigetta la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti spiegati in narrativa e, in accoglimento della domanda svolta in via riconvenzionale dalla sig.ra C. nei confronti del sig. R.

Richiedente Avv. Marco Di Paolo
 Data richiesta 12/6/2007
 Data rilascio 15/6/07
 Copie n° 13
 di pag. 13
 Applicate marche diri
 per € 3,64

CONDANNA

quest'ultimo a pagare alla prima, a titolo di risarcimento dei
 danni esistenziali dalla stessa patiti in conseguenza del decesso
 del suo cane Argo, la somma di euro 1.500,00, maggiorata degli
 interessi legali dal dì del sinistro e fino a quello dell'effettivo
 soddisfo;

Il Cancelliere
 IL CANCELLIERE
 (Assunta Messere)

MARCA DA BOLLO
 Ministero dell'Economia
 e delle Finanze
 Direzione Generale
 Entrate
 00031674 00005339 00077001
 00001842 15/06/2007 18:21:44
 0007-00010 75000005638473
 IDENTIFICATIVO 01061342624804

b) condanna, inoltre, il sig. R _____ a rifondere in
 favore della sig.ra C _____ le spese, i diritti e gli
 onorari del presente giudizio che liquida in complessivi euro
 1.544,75, di cui euro 24,75 per spese, euro 670,00 per diritti ed
 euro 850,00 per onorario, oltre il 12,50% sui diritti e gli onorari
 ex art. 14 L.P., IVA e CAP come per legge, nonché le successive
 occorrenze;

c) dichiara la su estesa sentenza provvisoriamente esecutiva ex
 art. 282 c.p.c.

Così deciso in Ortona il 28/05/2007

IL CANCELLIERE _____ IL GIUDICE DI PACE
 (Elio GIANNETTI) (Dr. Aurelio DELLA NEBBIA)

Depositata la minuta in Cancelleria il 28/05/2007

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI ORTONA

Depositato in Cancelleria
 Oggi 08 GIU. 2007

Il Cancelliere _____
 Addì 18 LUG. 2007 rilasciata copia esecutiva
 a richiesta dell'Avv. MARCO DI PAOLO

13
 IL CANCELLIERE
 APPPLICATE MARCHE EROVAMENTE
 SULLA COPIA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE